

**Decadenza e prescrizione nell'esercizio del diritto alla prestazione (a margine di Cass. Sez. L - Sentenza n. 12400 del 07/05/2024 e di Cass. Sez. lavoro Sentenza del 25/10/2022, n. 31527)**

Daniela Calafiore

**I**

**La dimensione temporale delle prestazioni previdenziali e la funzione della decadenza e della prescrizione.**

**a) *Il rapporto previdenziale ed il trascorrere del tempo; b) Natura, funzione e tipologia delle prestazioni previdenziali economiche; c) la rilevanza del procedimento amministrativo di riconoscimento della prestazione.***

a) ***Il rapporto previdenziale ed il trascorrere del tempo*** - In dottrina<sup>1</sup> si riconosce al rapporto previdenziale un ruolo centrale nel sistema della sicurezza sociale, in quanto costitutivo della relazione tra il beneficiario e l'Ente erogatore della prestazione, concretizzazione del fine primario perseguito dal sistema di sicurezza sociale. Pure si concorda nell'individuare nella finalità di conformare il sistema al disegno costituzionale indicato dall'art. 38 Cost. la ragione per la quale si è abbandonata la classica rappresentazione del rapporto previdenziale<sup>2</sup>, " [...] unitario e trilaterale, formato dal rapporto intercorrente tra il lavoratore e l'Istituto assicuratore [...]", distinguendolo "[...]" da quello intercorrente tra il lavoratore ed il datore di lavoro (necessario per spiegare la traslazione integrale o parziale dell'obbligo contributivo) e da quello intercorrente tra il datore di lavoro e l'Istituto assicuratore (avente ad oggetto l'obbligazione contributiva)[..].

Allo schema trilaterale, affermatosi anche nella giurisprudenza (vd. Cass. n. 1865 del 04/08/1965; Rv. 313548 - 01, quanto alle conseguenze in tema di litisconsorzio necessario) era congeniale il riferimento alla funzione svolta dal sistema assicurativo privato (si ricordi il richiamo alle assicurazioni private dell'art. 1886 cod. civ.), dato il ritenuto legame di interdipendenza tra diritto alle prestazioni ed obbligo contributivo, avvinti da una sostanziale relazione sinallagmatica. Tanto che, anche l'eventuale intervento finanziario pubblico,

---

<sup>1</sup> Cinelli, Diritto della previdenza sociale, GIAPPICHELLI, 2018, 16.

<sup>2</sup> Per ampia disamina della evoluzione storica e sociale che accompagnò la modifica dell'impostazione sistematica, v. R. Pessi, Lezioni di diritto della previdenza sociale, CEDAM, 2022, 168; Persiani- D'Onghia, Diritto della sicurezza sociale, GIAPPICHELLI, 2022, 69.

veniva visto come di rilievo marginale, più che altro finalizzato a determinare il quantum della prestazione.

L'avvento della Costituzione ha comportato l'attrazione del rapporto previdenziale verso il sistema pubblicistico, essendo l'interesse protetto un interesse pubblico ex art. 38 Cost., anche se la disposizione non è stringente quanto alle modalità di realizzazione del fine.

In estrema sintesi, si può affermare che la necessità di tenere concettualmente distinto l'interesse privato del beneficiario della prestazione da quello pubblico dello Stato, relativo alla liberazione dal bisogno economico derivante dalla perdita di reddito conseguente alla vecchiaia, alla invalidità ed alla morte, ovvero ad altri eventi generatori di perdita del reddito, ha determinato la necessità di ricostruire separatamente il rapporto previdenziale da quello contributivo, che attiene alle regole di finanziamento dell'attività degli Enti erogatori e vede coinvolti l'obbligato al versamento della contribuzione e l'Ente creditore.

In questi termini, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui (Cass. n. 3491 del 2014, ricordata da Cass. n. 907 del 2024 nel puntualizzare anche il distacco da precedenti arresti) si tratta di una **conseguenza naturale della scomposizione della fattispecie dell'assicurazione obbligatoria nei due distinti rapporti contributivo e previdenziale**: mentre l'obbligazione contributiva ha per soggetto attivo l'ente previdenziale e per soggetto passivo il datore di lavoro, che è debitore di tali contributi nella loro interezza (artt. 2115, comma 2, cod.civ. e 19, l. n. 218/1952), il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti, restando affatto estraneo al rapporto contributivo e non potendo vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo, nemmeno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero.

Per la sua **matrice pubblicistica** e per la stretta correlazione alla gestione delle **finanze dello Stato**, il rapporto previdenziale è fortemente condizionato dal **trascorrere del tempo**.

In primo luogo, sotto il profilo più ampio e generale della **fisiologica dinamicità e mutevolezza della normativa tecnica di settore**, che fissa i presupposti e le modalità di soddisfacimento dei bisogni al cui manifestarsi la tutela sociale si correla, con la problematica tensione che si determina sulle aspettative di chi, lavorando, concorre al finanziamento del sistema e diverrà titolare del diritto alla prestazione; in secondo luogo, per il carattere di **fattispecie a contenuto complesso ed a formazione progressiva**, che caratterizza il diritto alla prestazione, sia nell'ipotesi della prestazione

pensionistica che in quella delle prestazioni economiche minori; in terzo luogo, in relazione alle eventuali **inerzie del titolare** nell'attivare la richiesta di riconoscimento del proprio diritto alle prestazioni previdenziali anche periodiche, che costituiscono il presupposto della decadenza e della prescrizione.

**b) Natura, funzione e tipologia delle prestazioni previdenziali economiche.** Dalla sua matrice pubblica, derivano **i caratteri del diritto alla prestazione previdenziale** ed in primo luogo, la sua **natura giuridica**.

In questo ambito, va subito chiarita la relazione tra la funzione assolta dalla prestazione previdenziale economica e la retribuzione, posto che la garanzia costituzionale è quella di assicurare a tutti i cittadini il minimo essenziale alle esigenze di vita (art. 38 Cost.) e non quella di rappresentare il corrispettivo dell'attività lavorativa prestata. Si è sottolineata<sup>3</sup>, in particolare, la tendenza legislativa più recente, caratterizzata dalla pressante crisi finanziaria, ad affievolire il rilievo dell'interesse del lavoratore a mantenere, da pensionato, il tenore di vita raggiunto al termine del rapporto di lavoro o della propria attività (in tal senso, in materia di retribuzione pensionabile l'art. 3 d.lgs. n. 503/1992) fino a trasformare il sistema di calcolo delle pensioni da retributivo a contributivo, nei limiti derivanti dalla applicazione dei coefficienti di trasformazione che tengono conto anche delle speranze di vita del pensionato e dell'onere economico che deve essere sostenuto (art. 1, commi 1-6, l. n. 335/1995).

In ragione di tali considerazioni, in dottrina si afferma che la natura giuridica delle prestazioni previdenziali non può, soprattutto per l'assenza di corrispettività, ma anche per i connotati impressi rispettivamente dall'art. 36 Cost. e dall'art. 38 Cost., considerarsi retributiva. Allo stesso modo, non può ritenersi la natura risarcitoria, mancando il danno ingiusto, né può ritenersi che il diritto alle prestazioni previdenziali costituisca corrispettivo dei contributi versati, anche se su tale aspetto affiora sovente una diversa sensibilità, che in qualche modo si richiama alla nozione di retribuzione differita (vd. Corte Costituzionale n. 70 del 2015, che in tema di blocco della perequazione parla dei trattamenti di quiescenza, intendendoli appunto quale retribuzione differita).

In particolare, quanto al regime pensionistico, il rapporto tra contributi versati e prestazione economica si determina in base alle scelte discrezionali del legislatore, che deve tenere conto della situazione finanziaria e della solidarietà anche rispetto alla generazione futura.

Può, in definitiva, concordarsi con chi considera le prestazioni previdenziali quali **diritti soggettivi pubblici**, posto che l'interesse tutelato è a connotazione

---

<sup>3</sup> Persiani- D'Onghia cit. pag. 82

pubblicistica. Si connettono alla categoria dei cd. diritti sociali, quei diritti cioè che si definiscono fondamentali e che lo Stato deve garantire perché finalizzati a liberare i beneficiari dal bisogno<sup>4</sup> (vd. Corte Costituzionale n.20 del 1991; n. 409 del 1995).

I diritti previdenziali sono comunque distinguibili dalla più ampia nozione di diritti sociali, per la loro peculiarità di diritti modulati sulla risposta dello Stato al verificarsi della flessione del reddito subita dal soggetto che lo produce mediante il proprio lavoro<sup>5</sup>.

In particolare, il diritto a pensione viene considerato come diritto fondamentale irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985). In questa prospettiva, si è affermato, a proposito della soggezione a decadenza dei soli ratei antecedenti all'ultimo triennio dalla proposizione della domanda, che **una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione** (così Cass. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023 e n. 15446 del 2024).

L'intangibilità della prestazione (che comporta la nullità delle rinunce e transazioni (ex art. 1996, c. 2°, c.c. e quindi esclude la necessità dell'impugnazione ex art. 2113, c.c. per farne valere l'invalidità) si comprime solo a fronte di crediti da parte di specifici soggetti (Stato, per crediti tributari, enti previdenziali, per indebiti o minimi contributivi, familiari per obbligazioni alimentari, ecc.), consentendo la sequestrabilità e la pignorabilità nei limiti del quinto, fatto salvo il trattamento minimo (Corte cost., n. 1041/1988, n. 506/2002, n. 444/2005, n. 566/2006, n. 183/2009).

Si rinviene<sup>6</sup> la fonte normativa della **imprescrittibilità del diritto a pensione**, per il settore della previdenza dei pubblici dipendenti, nell'art. 5 d.P.R. n. 1092 del 1973, ma il principio si estende anche agli altri settori dell'ordinamento previdenziale, in virtù del complesso normativo scaturente dall'art. 38 Cost., dall'art. 69 della legge n. 153 del 1969, relativo al regime di cessione, sequestro e pignorabilità delle prestazioni indicate, degli articoli 2115 e 2934 del cod.civ.

---

<sup>4</sup> Per un approfondimento sul concetto di bisogno socialmente rilevante e le connesse problematiche antidiscriminatorie, vd. M. Cinelli, cit. pag. 167.

<sup>5</sup> Pessi, "Lezioni di Diritto della Previdenza Sociale", Wolters Kluwer Cedam, 2022, pagg. 251 e ss,

<sup>6</sup> Cinelli cit. pag. 263.

La spiegazione del carattere della **imprescrittibilità** si ricava dalla considerazione che si tratta del diritto a prestazione non destinata a soddisfare un interesse individuato in un tempo definito, ma finalizzata a rispondere ad un **bisogno che si ripresenta in maniera continuativa** per un lasso rilevante di tempo o per tutta la vita del beneficiario. Per questa ragione si parla di **diritto correlato ad uno status del beneficiario**.

La peculiare natura, ed il correlato carattere di imprescrittibilità, del diritto a pensione è stato da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza (vd. Cass. n.2249 del 1977; Cass. n. 7543 del 1993), **in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza**, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203).

La legge e l'opera della giurisprudenza costituzionale hanno riconosciuto ai soggetti protetti **diritti di opzione in ordine alla modulazione della tutela, ad esempio, riconoscendo ipotesi in cui è consentito il mutamento del titolo della pensione in godimento, la scelta della prestazione più favorevole, quella in ordine all'età del pensionamento**. Si tratta di ipotesi affidate alla discrezionalità del legislatore, e spesso connesse alla rilevanza collettiva degli interessi coinvolti, specie in materia di ammortizzatori sociali.

Quanto, infine, all'efficacia, i diritti previdenziali rilevano direttamente, sia nei confronti dello Stato che nei confronti dei privati, in ciò essendo assimilabili ai classici **diritti di libertà**.

Il sistema si caratterizza, quanto agli specifici contenuti, per la **tipizzazione delle fattispecie, ciascuna correlata allo specifico bisogno**, che viene contrastato con mezzi **adeguati**.<sup>7</sup>

Su questa base concettuale può essere affrontato il tema dei criteri di individuazione dell'autonomia di ogni prestazione che si correli ad altra già esistente e che, quindi, assume rilievo nella prospettiva del tempo con indubbi effetti sulla normativa che regola la prescrizione e la decadenza. Si pensi ad es. **all'autonomia del diritto alla integrazione al minimo** rispetto alla pensione retributiva cui accede (S.U. 24 febbraio 1997, n. 1691), o alla **rivalutazione per esposizione all'amianto** (Sez. L, Ordinanza n. 41886 del 29/12/2021 (Rv. 663600 - 01)).

---

<sup>7</sup> Per lo sviluppo, anche attraverso la giurisprudenza costituzionale, del tema, si veda Squeglia, Le prestazioni, 708 e ss. in PREVIDENZA, ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE, collana Le Fonti del Diritto Italiano, GIUFFRÈ 2024.

***c) Rilevanza del procedimento amministrativo di riconoscimento della prestazione.***

Al verificarsi delle condizioni volute dalla legge, sorge per i destinatari delle relative disposizioni il diritto ad ottenere le prestazioni. Si tratta di fattispecie complesse, perché è necessaria la presenza sia del requisito relativo allo svolgimento di una attività lavorativa, personale o di un familiare, che il verificarsi dell'evento generatore del bisogno. Dal concorrere dei presupposti trae origine l'obbligo per l'Ente di erogare le prestazioni previdenziali.

E' opportuno considerare la scansione procedimentale che regola la fattispecie. In dottrina (Persiani- D'Onghia cit. in nota) **si identifica una fase preliminare dell'attività relativa alla attribuzione della prestazione, i cui contenuti sono riconducibili all'adempimento dell'obbligo di cooperazione in capo all'Istituto che si traduce ad es. nella iscrizione ad appositi elenchi**, nella tenuta del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, previsto dall'art. 1, comma 23, l. n. 243 del 2004 e d.m. 4 febbraio 2005).

In questo momento della sequenza, non essendo ancora sussistenti tutti i presupposti per la nascita del diritto alla prestazione, si è all'esterno del modello tipico di tutela della prestazione previdenziale ed il pregiudizio derivante dalla eventuale illegittimità della condotta dell'Ente viene disciplinato mediante le tecniche comuni risarcitorie.

Per una applicazione pratica di tale ipotesi, si ricorda l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, sussiste una responsabilità contrattuale dell'Istituto. (vd. Cass. Sez. L. Sentenza n. 23050 del 03/10/2017 (Rv. 645874 - 01 " Nell'ipotesi in cui l'Inps abbia fornito al lavoratore una erronea indicazione della posizione contributiva e lo stesso sia stato collocato in mobilità sulla base di detto erroneo presupposto, l'ente previdenziale è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'interessato per il mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di responsabilità contrattuale, fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 cost.), ancorché le informazioni erronee siano state fornite mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi non richiesti dall'interessato e inidonei a rivestire efficacia certificativa").

In questo caso, evidentemente, **non può parlarsi di violazione dell'obbligo di erogazione della prestazione previdenziale**, con conseguenziale inapplicabilità del regime della decadenza e della prescrizione alla medesima prestazione relativo.

Analogamente, non si può ricondurre alla fattispecie complessa a completamento successivo che genera il diritto alla prestazione previdenziale, la eventuale **lesione del diritto alla sua regolare fruizione determinato dall'esercizio di poteri connessi alla riduzione della prestazione già riconosciuta.**

Guardando infatti alla causa petendi, in questa ipotesi non si controverte sulla pretesa pensionistica in sé considerata, sia riguardo all'an che al calcolo delle sue componenti, ma bensì sulla esistenza del potere di imporre sulla stessa prestazione una ritenuta sostanzialmente impositiva, che è estranea al rapporto previdenziale in concreto instaurato.

È questo il caso dell'azione spettante al titolare della prestazione, che tende alla restituzione delle ritenute illegittimamente operate dall'Ente.

In questo senso, dunque, è inappropriato il richiamo alla disciplina contenuta negli artt. 47 e 47 bis d.P.R. n. 639/1970, laddove l'oggetto della domanda è costituito dalla restituzione del quantum di prestazione non corrisposta. Si vedano sul punto, le applicazioni della giurisprudenza di legittimità in tema di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà da una Cassa professionale, che aveva esercitato illegittimamente ed unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Dunque, il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale. (Cass. nn. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è da escludersi la soggezione a termini di decadenza.

In coerenza con tale impostazione, **dovrà dunque farsi applicazione delle generali regole sull'inadempimento delle obbligazioni proprie del diritto comune<sup>8</sup>**, svolgendo tale sistema un ruolo integrativo rispetto alle norme pubblicistiche sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

Sempre la stessa dottrina (Roselli cit. in nota) ha messo in evidenza che il rapporto previdenziale non si inserisce perfettamente nello schema delle prestazioni amministrative, scandite dalla nascita del diritto soggettivo di credito, giunto a termine di un procedimento di accertamento del diritto stesso, fonte di obbligazione causalmente collegata e regolata dal diritto comune. **Il rapporto previdenziale, come anche quello assistenziale, ha per oggetto un diritto soggettivo del privato che non nasce dal provvedimento amministrativo**

---

<sup>8</sup> Sul punto vd. Roselli, "Le controversie in materia di previdenza e assistenza sociale", UTET, 1995, pag. 15 e ss., che richiama la teoria delle prestazioni amministrative elaborata da Massimo Severo Giannini.

**(come avviene per le prestazioni amministrative), ma nasce ex lege, al momento in cui si verificano i presupposti voluti dalla stessa legge.**

Dunque, l'attività amministrativa che accerta la presenza dei presupposti, al cui positivo esito è condizionata l'erogazione, non concerne la nascita del rapporto obbligatorio, ma la sua attuazione che comporta l'osservanza, in capo all'Ente, degli obblighi di correttezza (art. 1175 cod.civ.) ed il criterio della diligenza (art. 1176 cod.civ.) nella valutazione dell'adempimento, comune ad ogni debitore.

Resta ferma, naturalmente, l'applicazione delle regole amministrative proprie degli enti pubblici durante le fasi procedimentali, come previsto, ad es. dagli artt. 46, nono comma, e 48 l. n. 88/1989, in tema di decisioni dei comitati provinciali e centrali dell'INPS, che possono essere sospese o auto annullate in base al principio di autotutela.

In questo contesto della formazione della complessa fattispecie, prodromico al perfezionamento del diritto alla specifica prestazione previdenziale, l'apparato normativo di settore talvolta utilizza l'istituto della imposizione di termini di decadenza per assicurare la certezza del rapporto previdenziale.

È il caso, ad esempio, della **decadenza** nei giudizi per la **iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli**. L'art. 22 d.l. n. 7 del 1970, ripristinato dopo una temporanea abrogazione, prevede<sup>9</sup> la decadenza dall'azione giudiziaria volta ad accertare il diritto alla iscrizione, nel caso in cui la stessa sia proposta oltre il termine di 120 giorni dalla notifica al lavoratore del provvedimento definitivo adottato dagli organi preposti alla gestione degli elenchi, oppure ne abbia comunque avuto conoscenza. Il provvedimento è definitivo se non viene impugnato in sede amministrativa o se si esaurisce l'esperimento dei medesimi ricorsi (Cass. n. 813 del 2007).

Ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.l. n. 98 del 2011, gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli sono soggetti a notifica mediante pubblicazione telematica nel sito internet dell'INPS. Analoga modalità di pubblicazione era prevista dal comma 7 dello stesso articolo (vagliato positivamente da Corte Costituzionale n. 45 del 2021) per gli elenchi di variazione trimestrale a seguito di cancellazioni disposte in ragione di controlli effettuati d'ufficio. La forma collettiva di comunicazione è stata soppressa dal decreto-legge n. 76 del 2020, art. 43, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto forme individuali di comunicazione agli interessati che

---

<sup>9</sup> Cass. n. 41469/2021- In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, per essere poi ripristinata dal d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché non è stata operante nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011.

assicurino la piena conoscenza dell'atto di cancellazione dopo la pubblicazione dell'elenco annuale.

## II

### **La disciplina generale della decadenza e della prescrizione in materia di trattamenti previdenziali**

In materia previdenziale, proprio per l'interesse pubblico alla stessa sotteso, vige un sistema peculiare sia quanto alla soggezione dell'azione giudiziaria tesa all'accertamento del diritto ad un termine di decadenza, che a proposito della previsione di termini brevi di prescrizione dei diritti alle varie prestazioni.

Si è opportunamente sottolineata la **finalità di porre un limite temporale alle situazioni di vincolo debitorio (Roselli cit. in nota) non disgiunta dal necessario contenimento del flusso delle erogazioni monetarie** per le prestazioni pensionistiche.

Il **Codice civile del 1942** ha concepito decadenza e prescrizione quali **istituti di diritto sostanziale**.

Lo sviluppo storico della normativa di settore e l'atteggiamento degli interpreti rende chiaro l'intreccio tra interesse dello Stato al governo della spesa pubblica e tutela del destinatario della prestazione. Intreccio che non facilmente trova un punto di equilibrio rispettoso delle contrapposte ragioni, posto che in sé considerati, vi è una netta contrapposizione tra l'imprescrittibilità dei diritti sociali riconducibili allo status del beneficiario e la imperiosa imposizione di termini di decadenza e di prescrizione addirittura ridotti rispetto all'ordinario.

Nella interpretazione giurisprudenziale della versione originaria dell'art. 47, secondo comma, d.P.R. n. 639 del 1970, si è infatti registrata una significativa evoluzione.

La disposizione stabiliva che "l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici".

Il termine era di cinque anni, secondo il successivo terzo comma, per le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi e di quella contro la disoccupazione involontaria.

Trattandosi di termini di natura sostanziale, i medesimi non furono interessati dalla previsione abrogativa contenuta nell'art. 8 della l. n. 533/1973.

La Corte di cassazione a **Sez. Unite n. 6245 del 1990**, sul presupposto che la disposizione non riguardasse il diritto a pensione in sé considerato, ma solo

quello a percepire i ratei non ancora liquidati e quindi soggetti al termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod.civ., ebbe modo di affermare che **l'inutile decorso del termine procedimentale non produceva l'estinzione del diritto**, ma toglieva efficacia alla domanda amministrativa già proposta **senza impedirne la riproposizione e senza impedire la riproposizione dell'azione giudiziaria, purché il diritto non fosse prescritto**. Si trattava dunque di una sorta di decadenza "procedimentale".

Interveniva, quindi, **l'art. 6 d.l. n. 103 del 1991, conv. in l. n. 166 del 1991, che, modificando dall'esterno la disciplina, stabilì che i termini previsti dai commi secondo e terzo del citato art. 47, sono previsti a pena di decadenza** per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, **la decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza ai singoli ratei**.

Si tratta in questo modo dunque di **decadenza sostanziale** ed il diritto non azionato, in via amministrativa o giudiziale, entro dieci anni, anche se non prescritto non può più essere esercitato.

Con l'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992, il termine è stato ridotto a tre anni quanto alla prestazione pensionistica ed a un anno per le prestazioni temporanee.

In questo contesto, uno dei temi centrali di cui la giurisprudenza si è occupata è stato quello relativo all'applicabilità della decadenza anche alle **domande di riliquidazione di prestazioni già in parte erogate**, così le **Sezioni Unite, con la sentenza n. 649 del 18 luglio 1996 e la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, optarono per l'inapplicabilità dell'art. 47 del d.P.R. cit. alla riliquidazione di prestazioni previdenziali**, atteso che tale norma si riferisce alla domanda giudiziale proposta a seguito di reiezione del ricorso amministrativo e, comunque, in conseguenza del totale e mancato accoglimento della domanda.

Al contrario, in caso di domanda di riesame o riliquidazione della prestazione solo in parte erogata, tale pretesa non soggiaceva ad altro limite che non quello della ordinaria prescrizione decennale. In tal senso deponeva il dato secondo cui la richiesta di riliquidazione non poteva essere configurata come un diritto autonomo concettualmente distinto dal diritto alla prestazione, dovendo valutarsi in una prospettiva unitaria.

L'interessato poteva dunque, avanzando una mera richiesta di riesame all'Istituto nell'ordinario termine decennale, salvaguardare il proprio diritto alla riliquidazione della prestazione. Ne derivava infatti che, in caso di riliquidazione,

non poteva trovare applicazione la normativa sulla decadenza, non suscettibile per sua natura di interpretazione estensiva o analogica, applicandosi invece la comune regola generale in tema di prescrizione.

Tale arresto conteneva necessariamente il consolidamento di una fonte di grave e duratura incertezza sia per la necessaria decorrenza di un termine maggiore (10 anni), che per il fatto che il termine di prescrizione poteva essere continuamente interrotto, con la decorrenza di un nuovo termine, a seguito della presentazione di una semplice istanza.

Fatalmente, dunque, è riemersa l'esigenza, tipica della materia previdenziale, di certezza degli impegni di spesa gravanti sui bilanci pubblici, che supera l'esigenza generica alla certezza dei rapporti giuridici, comune all'intero diritto civile.

Per tale motivo, la l. n. 111/2011, anticipando la decisione rimessa nuovamente all'esame della Sezioni Unite, ha sostanzialmente accolto l'orientamento prima minoritario.

Quindi, la **decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. cit. è divenuto applicabile anche alle azioni giudiziarie aventi per oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte dall'Istituto previdenziale. In tal caso, il *dies a quo* per la decorrenza di tale termine è dato dal pagamento, anche se parziale, della prestazione.**

Venne così aggiunto il comma 6, secondo cui «*le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi per oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte ...*».

Si è poi affermato che, riguardo **alle pretese di ricalcolo delle prestazioni erogate in misura inferiore al dovuto**, il *dies a quo* previsto dall'art. 47, comma 6, del d.P.R. n. 639 del 1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa non devono essere considerati dal relativo computo (Cass. n. 12400 del 2024).

In tal modo, **ciò che prima era considerato prescrizione è stato assorbito nel regime della decadenza**, come era avvenuto quanto al termine previsto per l'impugnazione giurisdizionale del provvedimento di reiezione.

Rientra, quindi, nella sfera di applicazione del secondo comma dell'art. 47 cit., la disciplina della decadenza relativa alla domanda rivolta ad ottenere i trattamenti pensionistici, considerando sussumibili in tale area anche i diritti dotati di sufficiente autonomia strutturale rispetto ai requisiti generali per l'acquisizione del diritto a pensione.

In particolare, si è ritenuto che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4, del d.l. n.

384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, trova applicazione alle controversie aventi ad oggetto **il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto**, anche se promosse da pensionati, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso, è **dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico**; l'art. 47 citato, infatti, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione, ovvero la determinazione della sua misura, incluse quelle relative alla consistenza dell'anzianità contributiva, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992.

Analoga ratio risulta sottesa alla ritenuta attrazione all'area della decadenza in esame dell'azione giudiziaria volta a rivendicare il **riconoscimento dell'accredito figurativo di quattro mesi** per ogni anno di lavoro previsto dall'art. 9, comma 2, l. n. 113 del 1995 per i **centralinisti non vedenti** (Cass. n. 156 del 2013), nonché l'azione tesa ad ottenere l'indennità una tantum pari al **75% dell'importo dei contributi** versati prevista dall'art. 32 l. n. 377 del 1958, in favore degli iscritti al **Fondo esattoriali** che siano cessati dal servizio prima di maturare il requisito minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (Cass. n. 19290 del 2015).

**Non vanno invece sussunte** nella sfera applicativa della disposizione in esame, in quanto **non incluse nella nozione di trattamento pensionistico**, essendo collocate in una fase preliminare rispetto al rapporto previdenziale, le controversie in tema di **riscatto di periodi non coperti da contribuzione** (Cass. n. 13630 del 2020), come anche le domande tendenti alla costituzione della **rendita vitalizia di cui all'art. 13 l. n. 1338 del 1962**, trattandosi di azione sostanzialmente risarcitoria (Cass. n. 32500 del 2021).

Pure **staccato dal diritto alla pensione** (Cass n. 30636 del 18/10/2022 (Rv. 665842 - 01) deve ritenersi **il diritto alla maggiorazione contributiva, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000**, che spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di riconoscere una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute, attribuisce il beneficio dell'accredito di due mesi, per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento

pensionistico; ne consegue che sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione e non mero elemento frazionato di esso.

### III

#### Il regime processuale della decadenza

L'atto idoneo ad evitare la decadenza è il **deposito del ricorso giudiziario**, perché la finalità legata all'accertamento del diritto si lega all'utile esperimento processuale dell'azione.

Dunque, (Cass. n. 26309 del 2017) la domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica.

Il **dies a quo del termine** si determina a seconda delle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo proposto avverso il diniego della prestazione; b) dalla scadenza del termine previsto per l'adozione della stessa decisione; c) decorsi 300 giorni (120 giorni per il formarsi del silenzio rifiuto sulla domanda, altri 90 per la proposizione del ricorso ex art. 46, comma 5, l. n. 88 del 1989, ed ulteriori 60 giorni per la decisione dello stesso.

Si è posta, dal punto di vista applicativo, la questione, che poggia sulla **indisponibilità della decadenza**, della idoneità ad evitare la medesima decadenza della proposizione di un ricorso amministrativo, dopo il decorso dei trecento giorni dalla data della domanda di prestazione. Tale ricorso non vale ad

escludere la decadenza (Cass. n. 9009 del 2019), come pure **non sposta il dies a quo per il calcolo della decadenza la eventuale decisione del ricorso amministrativo successivamente al limite temporale di 90 giorni** dalla sua presentazione (Cass. n. 9158 del 2017). Nel caso in cui l'interessato presenti più di una domanda, per la stessa prestazione, la verifica di tempestività andrà condotta riguardo alla prima istanza (Cass. n. 21198 del 19 ottobre 2016). **Se la domanda di prestazione è presentata nel corso del giudizio, la pronuncia di improponibilità, vale comunque a dare avvio al decorso dei termini di decadenza entro i quali dovrà essere instaurato il nuovo successivo giudizio** (Cass. n. 20185 del 2022; Cass. n. 2501 del 2023).

La decadenza **va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio**, con il limite del giudicato interno (Cass. n. 18097 del 2016; Cass.n. 2450 del 2022).

Ai sensi dell'art. 2969 cod.civ., la decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti, qual è quella in materia previdenziale, può essere sempre rilevata d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto (giurisprudenza consolidata fin dalle risalenti Cass. nn. 3533 del 1972 e 5338 del 1987).

Con riferimento alla **decadenza dall'azione finalizzata ad ottenere le prestazioni di invalidità civile**, va ricordato l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003. Tale disposizione, a seguito dell'abrogazione della fase del ricorso amministrativo, ha introdotto il termine di decadenza di sei mesi, dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo entro il quale va proposta l'azione giudiziaria da parte dell'interessato. Si tratta di decadenza relativa le sole azioni tendenti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione di invalidità civile e **non quelle relative al solo pagamento dei ratei** di prestazioni già riconosciute, **alle azioni che contestano la legittimità della sospensione** (Cass. n. 28818 del 2020).

#### **IV**

##### **Gli effetti della decadenza.**

##### **Il meccanismo della cd. decadenza mobile**

Con il maturarsi della decadenza, come si è detto, il diritto alla prestazione si estingue. L'art. 6 d.l. n. 103 del 1991, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, nel senso della natura sostanziale del termine di decadenza previsto ed ha pure disposto che i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

Si parla di decadenza mobile, alla luce del quadro normativo sopra descritto, giacché la decorrenza del termine presuppone la proposizione della domanda amministrativa ed ha diversa decorrenza a seconda che nel susseguente procedimento sia stato o non sia stato proposto un ricorso. Nella prima ipotesi, il "dies a quo" coincide con quello della comunicazione della decisione sul ricorso o della scadenza del termine stabilito per la decisione stessa, ovvero, in caso di ricorso tardivo, con quello della scadenza del termine complessivamente previsto per il procedimento amministrativo; **viceversa, nel caso di mancata proposizione del ricorso (cui è assimilabile il caso del ricorso proposto dopo la scadenza da ultimo menzionata) il "dies a quo" si identifica in quello di maturazione del diritto ai singoli ratei di prestazione**, e ciò anche a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, a norma del quale il riferimento al termine massimo di ultimazione del procedimento amministrativo non costituisce una ipotesi autonoma di decadenza, destinata ad assorbire quella stabilita dal citato art. 6 del D.L. n. 103 del 1991 con riguardo all'ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, ma completa il quadro delle possibili decorrenze della decadenza in ipotesi di avvenuta proposizione del ricorso stesso. Il verificarsi della decadenza, poi, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso, comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato.

Va segnalato, quanto al diritto transitorio rispetto alla entrata in vigore dell'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 cit., che la giurisprudenza ha ormai consolidato l'orientamento secondo il quale anche alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 cit., va applicato il termine decadenziale previsto dalla stessa a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020; Cass. nn. 3580 del 2019 e 29754 del 2019; 16661 del 2018; Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).

La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo

un termine di decadenza. **Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito**, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

Non è approdato a risultato il tentativo di avvicinare alla disciplina previdenziale quella relativa agli indennizzi per esiti infausti della vaccinazione obbligatoria, in ragione di una comune esigenza di temperamento della tutela di diritti fondamentali a sfondo sociale con la previsione della decadenza dall'esercizio dell'azione, mediante il ricorso al regime della decadenza mobile.

Infatti, con la sentenza n. 35 del 6 marzo 2023, la Corte costituzionale ha stabilito anzitutto il principio a tenor del quale il decorso del termine di decadenza dalla prestazione indennitaria prevista per i pregiudizi derivanti dalla somministrazione di vaccini non può avere inizio prima che venga riconosciuta - mediante modifiche normative o interventi della Consulta - la indennizzabilità in relazione alla specifica somministrazione presa in considerazione. Per altro verso, la sentenza ha confermato implicitamente l'impianto della normativa indennitaria, escludendo l'applicazione del criterio della c.d. decadenza "mobile", come emergente dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di prestazioni pensionistiche.

## V

### **Il regime della prescrizione ex art. 47 bis d.P.R. n. 639 del 1970**

Il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati,, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni".

L'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e **tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38 d.l. n. 98 del 2011, dove si afferma**

**che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale**, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale.

L'effetto della normativa in commento è stato quello di superare, a far tempo dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore dell'art. 38 d.l. n. 98 del 2011, Cass. 49 del 2019) la differenza tra crediti per ratei pensionistici liquidati e messi a disposizione dell'interessato (per i quali la prescrizione era quinquennale ai sensi dell'art. 129 r.d.l. n. 182 del 1935) da quelli non ancora liquidati, per i quali il termine era quello ordinario decennale e ciò riguardo a tutte le gestioni di competenza INPS, anche quelle relative ai dipendenti pubblici (in tal senso già art. 2 l. n. 428 del 1985).

Il termine si estende all'actio iudicati avente ad oggetto i ratei pensionistici, con ciò derogando alla previsione di cui all'art. 2953 cod.civ.<sup>10</sup>

La giurisprudenza ha ritenuto non soggetti al termine quinquennale di prescrizione i crediti per ratei non liquidati dovuti dalle Casse professionali ( Cass S.U. n. 142 del 2015, Cass. 4340 del 2023).

Va pure evidenziato che il termine indicato dal citato art. 47 bis non riguarda i crediti relativi ai ratei delle prestazioni di invalidità civile che restano soggette all'ordinario termine decennale di decadenza.

Anche al termine di decadenza, come a quello di prescrizione, relativi alla materia previdenziale ed assistenziale, va applicata la disciplina di sospensione prevista a seguito dell'emergenza COVID- 19 (art. 34, comma 1, d.l. n. 18 del 2020) dal 23 febbraio 2020 all'1 giugno 2020, con l'avvertimento che anche la sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'INPS ( dall' 1 marzo 2020 all'1 giugno 2020) inciderà sul calcolo dei tempi di durata del procedimento amministrativo ai fini dell'individuazione del diesa quo del termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Vedi Gentile, Il processo previdenziale, 2015, pag.527.

<sup>11</sup> Preden, Decadenza e prescrizione in materia di previdenza ed assistenza, in "Previdenza, Assistenza e sicurezza sociale, Giuffrè, 2024, pag.1907.

## VI

### **La prescrizione del diritto alla maggiorazione derivante dalla esposizione all'amianto**

Il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto è comunque soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 cod.civ.).

Quanto alla individuazione del dies a quo di tale termine, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2856 del 2017; n. 955 del 2022) ha affermato che il termine inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza ovvero avrebbe dovuto avere conoscenza della sua esposizione all'amianto.

Da questo momento il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 cod.civ., posto che il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato(parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

Si è, poi, in concreto, utilizzato un criterio di giudizio fondato sulle presunzioni, ritenendo presumibile la conoscenza alla data di presentazione della domanda all'INAIL finalizzata ad ottenere l'accertamento utile al rilascio della certificazione.

Le sorti e la durata del relativo procedimento non incidono sul decorso del termine di prescrizione, in quanto unico soggetto legittimato al riconoscimento del diritto ed all'accredito della maggiorazione contributiva è l'INPS (Cass. n. 35092 del 2022).

In caso di prescrizione, si estingue il diritto nella sua interezza, senza possibilità di ridurre l'effetto estintivo alle sole differenze sui ratei arretrati di pensione da ricalcolare (Cass. n. 2351 del 2015).

La giurisprudenza ha affermato che anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì **il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia**, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico.

È stato così innanzitutto chiarito che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005).

È stato, poi, precisato che "nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria" - Cass. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n.8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014 - ed anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto "tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia" - cfr. Cass. n. 1629 del 3 febbraio 2012; Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012; Cass. n. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. n. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del 4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014.

Vale la pena di sottolineare che l'orientamento della giurisprudenza ha nella sostanza valorizzato la circostanza che **l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato**, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione.

**Il diritto alle differenze sui ratei di pensione ricalcolata, nel caso di positivo e tempestivo esperimento dell'azione di ricalcolo, resta soggetto al termine quinquennale di prescrizione** fissato dall'art. 47 bis d.P.R., decorrente dalla data di maturazione di ogni singolo rateo.